



Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” ed in particolare l’Allegato 4/2 - Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - riguardante i “Contributi a rendicontazione”.

VISTO l’articolo 202, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, di seguito “Codice”, che ha istituito il “Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate”, di seguito “Fondo progettazione” le cui risorse sono state allocate sul capitolo 7008, parimenti denominato, istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

VISTO, altresì, il comma 4 del medesimo articolo 202 del “Codice”, che prevede che, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità di ammissione al finanziamento della progettazione di fattibilità, l’assegnazione delle risorse del “Fondo progettazione” ai diversi progetti, nonché le modalità di revoca;

VISTO l’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha istituito il “Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese”;

VISTO l’articolo 17 quater, comma 4, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in base al quale “al fine di migliorare la capacità di programmazione e progettazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, anche mediante il ricorso ai contratti di partenariato pubblico-privato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può stipulare apposita convenzione con la Cassa di Risparmio di Roma e del Lazio per Azioni, quale istituto nazionale di promozione ai sensi dell’articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che disciplina le attività di supporto e assistenza tecnica connesse all’utilizzo del Fondo istituito dall’articolo 202, comma 1, lettera a), del “Codice”, con oneri posti a carico del medesimo Fondo”;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024” che, all’articolo 11, autorizza l’impegno ed il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per il triennio finanziario 2022-2024, in conformità all’annesso Stato di previsione (Tabella n. 10).

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 31 dicembre 2021, recante la “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024”.

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 maggio 2019, n. 171, che individua, con i criteri di cui alla su citata intesa del 28 marzo 2019, le modalità e le procedure per la ripartizione, in sede di prima applicazione ed in via sperimentale, delle risorse stanziare per gli anni dal 2018 al 2020 sul citato capitolo 7008, per un importo complessivo pari a 80 milioni di euro;



Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 23 dicembre 2019, n. 594, che ripartisce le risorse reintegrate con DMT n. 195790/2019, pari a euro 30 milioni per l'annualità 2019, sul capitolo 7008, pg 03, ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 215 del 19 maggio 2021 recante i criteri di ripartizione delle risorse stanziare per gli anni dal 2021 al 2023 sul capitolo 7008 e dei residui complessivi del biennio 2019-2020, in attuazione dell'articolo 202, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni.

VISTO il Decreto direttoriale n. 6785 dell'11 giugno 2021 che stabilisce i criteri e le modalità per accedere alle risorse da parte degli enti beneficiari indicati all'art. 1, comma 1, lettere b), c), d), e) del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 215 del 19 maggio 2021.

CONSIDERATO che sul capitolo 7008, Piani Gestionali 1 e 2, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili risultano disponibili euro 18.331.607,64 per l'anno 2022, euro 20.285.150,97 per l'anno 2023 ed euro 24.000.000,00 per l'anno 2024 per un importo complessivo per il triennio pari ad euro 62.616.758,61.

CONSIDERATO altresì che, sul capitolo 7008, Piano Gestionale 5 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili risultano non impegnati euro 10.000.000,00 per l'anno 2021 e disponibili euro 10.000.000,00 per l'anno 2022 per un importo complessivo pari a euro 20.000.000,00.

PRESO ATTO, pertanto, che le risorse utilizzabili ai fini del presente decreto, ammontano complessivamente a euro 26.937.570,27 come riportato di seguito in tabella:

Piano gestionale	Importi in euro	Provenienza	esercizio finanziario
PG 01	2.983.910,65	conto competenza	2022
PG 02	3.953.659,62	conto competenza	2022
PG 05	10.000.000,00	conto residui	2021
	10.000.000,00	conto competenza	2022
TOTALE [€]	€ 26.937.570,27		

VISTI gli allegati infrastrutture dei Documenti di Economia e Finanza (DEF) che definiscono fabbisogni e progetti di infrastrutture, strategie per l'individuazione dei fabbisogni di rilevante interesse nazionale, strategie per una nuova politica della mobilità, dei trasporti e della logistica e conseguentemente la necessità di progettazione di fattibilità e di project review per la realizzazione delle infrastrutture prioritarie da inserire, ai sensi degli articoli 200 e 201 del citato "Codice", nel Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP);

CONSIDERATO che secondo le previsioni riportate nell'allegato infrastrutture dei Documenti di Economia e Finanza (DEF) per l'anno 2022 il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, "ad ulteriore supporto delle politiche già intraprese per lo sviluppo del settore idrico, intende ampliare la destinazione del fondo progettazione opere prioritarie per consentire il finanziamento della



Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

progettazione (a livello di PFTE) di infrastrutture idriche di particolare rilevanza ed entità, facenti parte del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, e aventi come soggetto attuatore soggetti che non riescono a provvedere con risorse autonome allo sviluppo della progettazione”.

CONSIDERATO, altresì che, in base a quanto contenuto nell'allegato infrastrutture dei Documenti di Economia e Finanza (DEF) per l'anno 2022 l'azione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili si è concentrata, in materia di competitività, nel dare nuovo impulso alla fase implementativa delle Zone Economiche Speciali (ZES) e delle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) con decreto-legge n. 77 del 2021 (c.d. decreto semplificazioni - art. 57) intervenendo sul funzionamento e la governance delle stesse, nonché con Decreto Ministeriale n. 492 del 03/12/2021 con cui si è proceduto a ripartire i 630 milioni di euro tra le ZES per gli interventi di competenza ai sensi del PNRR”.

CONSIDERATO che in linea di continuità con l'art.3, del Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 215 del 19 maggio 2021, occorre ripartire le risorse sopra individuate, derivanti in parte dalle disponibilità di bilancio ed in parte dalla mancata richiesta di fondi da parte degli Enti assegnatari entro i termini stabiliti dall'articolo 3, comma 4, del DM n. 215 del 19 maggio 2021, in coerenza con la nuova politica di pianificazione infrastrutturale e con priorità per i fabbisogni infrastrutturali individuati negli allegati infrastrutture dei Documenti di Economia e Finanza (DEF) e in attuazione del PNRR.

VISTA la necessità di far fronte all'emergenza idrica e di rafforzare il sistema dei bacini idrografici al fine di ridurre le perdite e contrastare la siccità, mettendo in sicurezza il patrimonio e potenziando la capacità degli invasi.

VISTA l'esigenza di creare nelle Zone Economiche Speciali (ZES) condizioni economiche finanziarie ed amministrative favorevoli allo sviluppo delle imprese mediante il sostegno ad interventi di carattere infrastrutturale.

VISTO il decreto legislativo n. 152/2006 modificato dalla legge n. 221/2015, art. 51, che ripartisce il territorio nazionale in 7 distretti idrografici, individuando le relative Autorità di bacino distrettuale: Alpi Orientali, Padano, Appennino Settentrionale, Appennino Centrale, Appennino Meridionale, Sardegna e Sicilia.

VISTA l'intesa acquisita in sede di Conferenza Unificata del 3 luglio 2019, Rep. Atti. N. 64/CU, di cui alle premesse del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell'1° agosto 2019, n. 345.

VISTO il DPCM 25 gennaio 2018 di adozione del Regolamento istitutivo delle Zone Economiche Speciali.

VISTA la nota della Struttura Tecnica di Missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, acquisita al protocollo della Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali al numero 9926 in data 19 luglio 2022, che prefigura l'utilizzo delle risorse sopra individuate per il finanziamento delle seguenti linee di attività:



Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

- progettazione di fattibilità tecnico ed economica di infrastrutture idriche di particolare rilevanza ed entità, coerenti con gli obiettivi del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico;
- progettazione di interventi ed opere infrastrutturali correlate alle otto Zone Economiche Speciali-ZES.

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla ripartizione delle risorse disponibili per parte competenza per l'esercizio finanziario 2022 a valere sui Piani Gestionali 1, 2 e 5 del capitolo 7008, e delle somme non impegnate per l'esercizio finanziario 2021 a valere sul Piano Gestionale 5 del predetto capitolo per l'importo complessivo di euro 26.937.570,27, da destinare alle sette Autorità di bacino distrettuale individuate con il decreto legislativo n. 152/2006 modificato dalla legge n. 221/2015 ed alle otto Zone Economiche Speciali-ZES costituite, a seguito del DPCM 25 gennaio 2018 di adozione del Regolamento istitutivo.

RITENUTO in linea di continuità con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 215 del 19 maggio 2021, per le finalità di cui all'articolo 17 quater, comma 4, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, destinata alle attività di supporto e assistenza tecnica connesse all'utilizzo del Fondo, di dover accantonare la quota di euro 107.750,28 pari allo 0,4 per cento dell'ammontare complessivo di euro 26.937.570,27 delle risorse disponibili per parte competenza per l'esercizio finanziario 2022 e delle somme non impegnate per l'esercizio finanziario 2021.

RITENUTO di dover assegnare complessivamente euro **26.829.819,99** corrispondenti alle risorse disponibili per parte competenza per l'esercizio finanziario 2022 e alle somme non impegnate per gli esercizi finanziari 2021, al netto della suddetta quota dello 0,4 per cento, da ripartire a beneficio delle sette Autorità di bacino distrettuale e delle otto Zone Economiche Speciali-ZES sopra individuate.

VISTO il decreto legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge dell'11 settembre 2020, n. 120, che ha modificato l'articolo 11 della legge del 16 gennaio 2003, n. 3, prevedendo al comma 2-bis che "gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici (CUP) di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso".

CONSIDERATA, di conseguenza l'irricevibilità del solo progetto che risulti mancante del Codice Unico di Progetto (CUP) e non dell'intero elenco trasmesso dal singolo Ente;

PRESO ATTO che le erogazioni verranno effettuate a seguito delle relative valutazioni ex-ante sulla coerenza degli interventi proposti con le strategie di pianificazione e programmazione esplicitate negli allegati infrastrutture dei Documenti di Economia e Finanza (DEF) e le verifiche ex post di congruità e rispondenza agli obiettivi prefissati;

VISTA l'intesa della Conferenza Unificata Rep. Atti n. 140/CU del 3 agosto 2022 con la quale sono stati confermati i criteri di ripartizione delle risorse relative al Fondo in narrativa.



Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DECRETA:

ART. 1

(Destinazione delle risorse)

1. I beneficiari delle risorse disponibili sul capitolo 7008 “Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate” di cui all’articolo 202, comma 1, lettera a) del “Codice” sono:

- a) le 7 Autorità di bacino distrettuale di cui al decreto legislativo n. 152/2006 modificato dalla legge n. 221/2015: Alpi Orientali, Padano, Appennino Settentrionale, Appennino Centrale, Appennino Meridionale, Sardegna e Sicilia.
- b) le 8 Aree ZES costituite con l’adozione del Regolamento recante l’istituzione di Zone Economiche Speciali (ZES) per tramite del DPCM 25 gennaio 2018: ZES Abruzzo, ZES Calabria, ZES Campania, ZES Ionica Interregionale Puglia-Basilicata, ZES Adriatica Interregionale Puglia-Molise, ZES Sicilia Orientale, ZES Sicilia Occidentale, ZES Sardegna.

2. Le risorse disponibili sul predetto capitolo 7008, PG 01-02-05, al netto dello 0,4 per cento, da accantonare per le finalità di cui all’articolo 17-quater, comma 4, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e destinata alle attività di supporto e assistenza tecnica connesse all’utilizzo del Fondo, di importo pari ad euro 16.869.819,99 per parte competenza per l’esercizio finanziario 2022, e ad euro 9.960.000,00 per parte residui per l’esercizio finanziario 2021, sono così assegnate, come dettagliato nell’Allegato 1, costituente parte integrante del presente decreto:

- a) euro 18.829.819,99 alle Autorità di bacino distrettuale
- b) euro 8.000.000,00 alle Zone Economiche Speciali (ZES).

3. Gli enti beneficiari possono utilizzare le risorse assegnate anche avvalendosi di convenzioni stipulate con altri enti o con delega di funzioni agli enti stessi.

4. Ove il costo delle attività di supporto e assistenza tecnica producesse dei risparmi rispetto alla cifra calcolata secondo i criteri di cui al precedente comma 2, le risorse saranno ripartite tra gli Enti beneficiari con i medesimi criteri di cui al successivo articolo 2.

ART. 2

(Assegnazione delle risorse)

1. Le risorse assegnate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, sono ripartite tra i soggetti beneficiari di cui all’articolo 1, comma 1, come segue:

- a) le risorse destinate alle Autorità di bacino distrettuale sono assegnate e ripartite, secondo quanto riportato nell’Allegato 1, sulla base dell’Indicatore di Rilevanza del Distretto definito a valle dell’intesa acquisita in sede di Conferenza Unificata del 3 luglio 2019, Rep. Atti. N. 64/CU, di



Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

cui alle premesse del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 01.08.2019, n. 345 ed in coerenza con i fabbisogni infrastrutturali del territorio di competenza sottoposti alla valutazione tecnica istruttoria da parte della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero.

- b) le risorse destinate alle Zone Economiche Speciali sono ripartite, conformemente a quanto riportato nell'Allegato 1, suddividendo l'importo delle risorse complessive pari a euro 8.000.000,00 in parti uguali tra ciascuna ZES.

ART. 3

(Modalità di ammissione al finanziamento)

1. I beneficiari di cui all'articolo 1, comma 1, inviano al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali - Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali, l'elenco dei piani/progetti/project review per i quali intendono utilizzare le risorse assegnate. I progetti devono essere corredati dal Codice Unico di Progetto (CUP) con stato attivo a pena di irricevibilità dell'elenco che li contiene. L'elenco citato deve essere trasmesso entro 60 (sessanta) giorni dalla data di apertura dei termini di presentazione delle proposte indicata dal decreto direttoriale che disciplina modalità e termini di presentazione delle proposte, modalità di monitoraggio e revoca delle risorse stesse, che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, tenendo conto dell'esigenza di pervenire in tempi rapidi all'ammissibilità dei piani/progetti presentati ed alla relativa erogazione finanziaria.

2. L'elenco definitivo dei piani/progetti/project review ammessi a finanziamento deve essere trasmesso entro 15 giorni al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato per le conseguenti attività di monitoraggio di cui all'articolo 4, comma 6.

3. Gli elenchi di cui al comma 1 possono contenere, altresì, i piani/progetti per i quali i soggetti beneficiari intendono utilizzare le risorse derivanti da eventuali economie. Per l'esame degli elenchi, la Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali, ove ritenuto necessario dalla stessa, si avvale del supporto delle Direzioni generali competenti.

ART. 4

(Modalità di erogazione e monitoraggio delle risorse)

1. Le risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 1, considerate per gli enti beneficiari contributi a rendicontazione, ripartite come indicato nell'Allegato 1 al presente decreto e destinate ai piani/progetti ammessi al finanziamento, sono erogate a favore dei singoli beneficiari, nel rispetto delle modalità descritte nei successivi commi da 2 a 4 e nei limiti delle risorse disponibili.

2. A seguito dell'assegnazione delle risorse per i piani/progetti considerati ammissibili è erogato un anticipo annuale pari al 50 per cento delle risorse ripartite conformemente a quanto riportato nell'Allegato 1 al presente decreto. Le modalità di erogazione del restante 50 per cento sono definite con il decreto direttoriale di cui all'articolo 3, comma 1.



Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

3. Per quanto concerne le risorse destinate a finanziare i progetti delle Autorità di bacino distrettuale, sono ammissibili le progettazioni rispondenti ai fabbisogni infrastrutturali del territorio di competenza previa valutazione tecnico istruttoria ad opera della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero.

4. L'IVA costituisce una spesa ammissibile se realmente e definitivamente sostenuta e non recuperabile.

5. La Struttura Tecnica di Missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'Alta Sorveglianza, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto ministeriale 9 giugno 2015, n.194, supporta le Direzioni generali competenti nello svolgimento delle istruttorie tecniche e, in particolare, ai sensi della lettera k) della medesima disposizione, supporta la Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali con specifica attività di monitoraggio, tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 7, a valere sulle risorse stanziare per il funzionamento della Struttura stessa.

6. Il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dei progetti classificati con il codice CUP in base allo strumento programmatico in cui sono inseriti è effettuato attraverso i sistemi informativi gestionali attivati ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 229 del 29 dicembre 2011. I dati così rilevati sono periodicamente inviati al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, secondo modalità tecniche dallo stesso definite ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 229/2011. Il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibili i predetti dati alle Amministrazioni interessate in apposita sezione della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

ART. 5

(Modalità di revoca delle assegnazioni delle risorse)

1. Le risorse assegnate ed erogate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del presente decreto, sono oggetto di revoca, con riferimento ai singoli progetti ammessi a finanziamento, secondo quanto disciplinato dal decreto direttoriale di cui all'articolo 3, comma 1.

ART. 6

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Prof. Enrico Giovannini



ENRICO GIOVANNINI
Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
29.08.2022 11:40:39
GMT+01:00



Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Allegato 1 - Ripartizione delle risorse

Autorità di bacino distrettuale	Indicatore di Rilevanza di Distretto (IRD)	Risorse (euro)
Alpi orientali	10,31%	1.941.354,44 €
Padano	28,71%	5.406.041,32 €
Appennino settentrionale	10,08%	1.898.045,85 €
Appennino centrale	11,97%	2.253.929,45 €
Appennino meridionale	21,05%	3.963.677,11 €
Sicilia	9,20%	1.732.343,44 €
Sardegna	8,68%	1.634.428,38 €
Totale	100,00%	18.829.819,99

Zone Economiche Speciali	Percentuale ripartizione (%)	Risorse (euro)
ZES Abruzzo	12,5%	1.000.000,00
ZES Calabria	12,5%	1.000.000,00
ZES Campania	12,5%	1.000.000,00
ZES Ionica Interregionale Puglia-Basilicata	12,5%	1.000.000,00
ZES Adriatica Interregionale Puglia-Molise	12,5%	1.000.000,00
ZES Sicilia Orientale	12,5%	1.000.000,00
ZES Sicilia Occidentale	12,5%	1.000.000,00
ZES Sardegna	12,5%	1.000.000,00
Totale	100,00%	8.000.000,00